

RG 15604/16



**TRIBUNALE DI NAPOLI**

*sezione specializzata in materia di impresa*

Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:

dott. Arduino Buttafoco	-Presidente-
dott. Enrico Quaranta	-Giudice-
dott. Ubalda Macri	-Giudice rel. ed est. -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

TRA

il Fallimento della Oral S.r.l., in persona del Curatore, avv. Giancarlo Borriello (Fallimento n. 49/15), elettivamente domiciliato in Napoli, al viale Gramsci n. 19, presso lo studio dell'avv. Gabriele Trombetta (TRM GRL 84L27 B963Z), che lo rappresenta e difende in virtù di autorizzazione del GD Stanislao De Matteis e di nomina e procura speciale su foglio allegato al reclamo

- reclamante -

ED

il sig. F elettivamente domiciliato in Aversa, alla via J.F. Kennedy, n. 13, presso lo studio dell'avv. Federico Fattore (FTT FRC 84L01 B963T), presso lo studio dell'avv. Luigi Meinardi (non indicato il codice fiscale), che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Federico Fattore (FTT FRC 84L01 B963T), in virtù di nomina e procura speciale in calce alla memoria di costituzione

- reclamato -

**oggetto:** reclamo avverso l'ordinanza resa in data 3.5.2016, nell'ambito del giudizio cautelare in corso di causa RG 9740/16, dal giudice Rosario Caiazzo, il quale ha rigettato l'istanza di sequestro conservativo sui beni del sig. P; riserva assunta dal Collegio all'udienza del 14 settembre 2016, dopo la discussione delle parti


OSSERVA

Il tema del reclamo è se il sig. \_\_\_\_\_ possa o meno essere considerato amministratore di fatto della Oral S.r.l., società dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli in data 27.2.2015. Secondo il giudice Rosario Caiazza, nell'ordinanza impugnata, gli elementi dedotti dalla Curatela non consentono di inferire la prova, ancorché indiziaria, del ruolo di amministratore di fatto del \_\_\_\_\_. In particolare, secondo il giudice di prime cure le dichiarazioni dei testi informatori sentiti dalla Curatela nella gestione della procedura, e cioè \_\_\_\_\_, sono equivocate, potendo fondare anche la tesi che il \_\_\_\_\_ fosse un mero preposto alla cura degli affari e della gestione degli alberghi, siccome il resistente ha eccepito e dimostrato il compimento di vari atti formali di gestione da parte dell'amministratore di diritto che costituivano indizi significativi in ordine all'insussistenza di un'investitura di fatto del Cilento circa l'amministrazione della società: atto dell'Oral inerente la preposizione del Cilento all'albergo sito in Vitulazio in data 15.2.2011, verbali sindacali in data 27.12.2012 e 23.12.2013.

Esaminati gli atti, il Tribunale è di diverso avviso.

Innanzitutto, il \_\_\_\_\_ ha dichiarato al Curatore "Ricordo che il vero amministratore della Oral Sr.l., dalla costituzione della società fino alla dichiarazione di fallimento, era il sig \_\_\_\_\_ Non ricordo che il sig. Della \_\_\_\_\_ abbia mai gestito la società Oral S.r.l. (...) Preciso che mi chiese di assumere la qualità di socio della Oral S.r.l. il sig. \_\_\_\_\_ ed ho accettato in quanto, all'epoca, lui era il mio datore di lavoro. Una volta proceduto alla costituzione della società non ne ho saputo più nulla fino a quando, allarmato da una telefonata di un ente pubblico di Roma, più o meno tra la fine dell'anno 2013 e gli inizi dell'anno 2014, ho chiesto notizie riguardo la società ed ho partecipato all'assemblea del 3.4.2014, dopo essere stato per la prima volta convocato. Nel corso di tale assemblea ho richiesto la documentazione afferente la gestione della società dalla costituzione fino a quel momento".

Il Napolitano ha dichiarato che il \_\_\_\_\_ si era sempre presentato come soggetto avente pieni poteri decisionali e che aveva sempre rassicurato i dipendenti di voler pagare le loro spettanze non appena avesse avuto accesso ai fondi antiusura, mentre aveva visto



una sola volta il sig. \_\_\_\_\_ quattro o cinque anni prima, in occasione della sottoscrizione dei verbali ex art. 411 c.p.c.

Il Romano ha dichiarato di aver conosciuto il \_\_\_\_\_ quando aveva acquistato il pacchetto azionario della \_\_\_\_\_ S.p.A. e che, in qualità di direttore dell'hotel Quadri-foglio, aveva sempre preso ordini dal \_\_\_\_\_ mentre non conosceva né aveva mai visto il \_\_\_\_\_ passava una volta al mese circa in albergo quando andava a firmare le pratiche per la cassa integrazione e poi andava subito via. Il \_\_\_\_\_ era invece quello che parlava con i dipendenti, cercava di risolvere i problemi economici e si occupava dell'hotel.


Anche il \_\_\_\_\_ direttore dell'hotel \_\_\_\_\_ ha dichiarato che prendeva sempre ordini dal Cilento, che forse aveva sentito solo qualche volta il \_\_\_\_\_ per telefono, che non ricordava il \_\_\_\_\_ che il \_\_\_\_\_ era il loro punto di riferimento ed aveva anche il libretto degli assegni firmato dall'amministratore per i pagamenti della Oral, ma negli ultimi tempi era stato usato il pagamento telematico. Sempre negli ultimi tempi il \_\_\_\_\_ aveva contattato personalmente alcuni fornitori per assicurarli sui pagamenti.

Antonio La Ventura pure ha spiegato di essere stato dipendente della Oral dal 2010 e, prima ancora della \_\_\_\_\_, società entrambe gestite dal \_\_\_\_\_ e dalla figlia \_\_\_\_\_ e che il \_\_\_\_\_ gestiva anche la struttura alberghiera in \_\_\_\_\_

Orbene, tutte queste dichiarazioni, salvo a provvedere alla loro acquisizione formale nel giudizio di merito oltre che a verificarne l'attendibilità -- ma allo stato non sono stati dedotti elementi convincenti a sospetto -, fanno propendere per la sussistenza del *fumus* dell'invocata cautela.

In particolare, la circostanza che il \_\_\_\_\_ provvedesse personalmente ai pagamenti ed ai rapporti con i dipendenti assicurandoli in funzione del fondo anti usura a cui avrebbe personalmente acceduto fanno propendere per la sua qualità di amministratore di fatto dell'Oral.

Ulteriori elementi non valorizzati nell'ordinanza impugnata sono il rinvenimento delle scritture contabili (o di una loro parte) nel deposito cantinato del \_\_\_\_\_ in prossimità della sua abitazione e la circostanza, per vero particolarmente rilevante, che, nella de-



3/6 007



nuncia penale dell'11.5.2012 e nelle successive, lo stesso ) si è qualificato gestore dell'Oral oltre che di altri alberghi ed ha riferito fatti gravissimi compiuti da determinati soggetti nei suoi confronti che pare si giustificano proprio in considerazione del suo ruolo di amministratore di fatto e non di mero preposto, tanto più che questi alberghi avevano già i loro direttori (di cui alcuni dichiaranti al Curatore)

Sussiste altresì il *fumus* dell'invocata cautela sotto il profilo degli addebiti per la violazione delle regole civilistiche di tenuta della contabilità e per la non chiarezza e veridicità delle voci di bilancio nonché per l'omessa giustificazione dei prelievi in contanti per oltre 500.000,00 euro, il che, secondo la prospettazione della Curatela avrebbe determinato un deficit attivo-passivo di circa 1 milione di euro suscettivo di aumento.

Sussiste altresì il *periculum* dell'invocata cautela attesa l'esiguità del patrimonio del Cilento già gravato da numerose formalità pregiudizievoli ed un comportamento non ispirato a regole di prudenza.

Il reclamo va pertanto accolto. Il sequestro va disposto nella misura prudenziale di € 1.400.000,00 siccome lo sbilancio fallimentare è pari a circa 1 milione e le domande tardive per oltre 250.000,00 sono ancora all'esame degli organi fallimentari.

Spese al merito.


P.Q.M.

accoglie il reclamo e per l'effetto dispone il sequestro conservativo su tutti i beni di  
fino alla concorrenza di € 1.400.000,00; spese al merito.

Napoli, 14 settembre 2016.

Il Giudice

(dott. Ubalda Macri)



Il Presidente

(dott. Arduino Buttafoco)

